

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 1987
concernente la sicurezza dei consumatori
(87/C 176/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore ⁽¹⁾,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del trattato, la Comunità economica europea ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che il miglioramento della qualità della vita è uno dei compiti della Comunità e che esso implica, tra l'altro, la tutela della salute e della sicurezza del consumatore;

considerando che il perseguimento di tale compito richiede l'attuazione a livello comunitario di una politica di tutela della sicurezza e di informazione del consumatore;

considerando che, nella risoluzione del 23 giugno 1986, il Consiglio ha approvato gli obiettivi della politica comunitaria per la tutela del consumatore come sono stati

formulati nella comunicazione della Commissione «Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore»; che nel calendario di esecuzione delle azioni proposte figurante nell'allegato di tale comunicazione è stata prevista l'elaborazione di una relazione sull'obbligo generale di immettere sul mercato prodotti sicuri;

considerando che è auspicabile che, nell'attuazione del mercato interno, la Comunità prenda i provvedimenti necessari per assicurare un elevato livello di tutela del consumatore, in particolare per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti;

considerando che la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione sulla sicurezza del consumatore di fronte ai prodotti di consumo, nella quale ritiene che la Comunità debba adottare una direttiva di armonizzazione che imponga in particolare l'obbligo generale per i produttori, i commercianti e gli importatori di produrre e commercializzare soltanto prodotti sicuri,

accoglie con interesse la comunicazione della Commissione e *prende atto* della sua analisi della situazione attuale in materia di legislazione generale sulla sicurezza del consumatore;

riconosce che occorre, per la tutela del consumatore, produrre e commercializzare soltanto prodotti sicuri;

prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare e presentare al Consiglio, in tempo utile, una proposta intesa a stabilire un obbligo generale in questo senso.

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 5. 6. 1986, pag. 1.